

**Programma 2021 -2027
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

Provincia autonoma di Trento

**Obiettivo specifico b.ii «Promuovere le energie rinnovabili in coerenza con la direttiva
UE 2018/2001 sull'energia rinnovabile, compresi i criteri di sostenibilità da essa
stabiliti»**

Priorità Trentino sostenibile

Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili

Avviso FESR n. 2/2022

INVESTIMENTI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Settore di intervento: 048 Energia rinnovabile - solare

**Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito
dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Art.17**

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «incentivi alle imprese»

INDICE GENERALE

1. PREMESSA
2. FINALITÀ ED OGGETTO
 - 2.1 FINALITÀ
 - 2.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
4. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
6. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
7. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE
8. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
9. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
10. CONTROLLI
11. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI
- ALLEGATO 1 - SPESE AMMISSIBILI
 - A1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 - A1.2 TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI
- ALLEGATO 2 - AIUTI DI STATO E CUMULO
- ALLEGATO 3 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ALLEGATO 4 – CONTABILITA' SEPARATA, TRACCIABILITA' PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE
 - A4.1. CONTABILITÀ SEPARATA
 - A4.2 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA
 - A4.3 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
 - A4.4 EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.
 - A4.5. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
- ALLEGATO 5 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE
- ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E PUBBLICITA'
- ALLEGATO 7 - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG (UE) 2016/679
 - A7.1 FONTE DEI DATI PERSONALI
 - A7.2 CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
 - A7.3 FINALITA' DEL TRATTAMENTO
 - A7.4 MODALITA' DEL TRATTAMENTO
 - A7.5 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

A7.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

A7.7 TRASFERIMENTO EXTRA UE

A7.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

A7.9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

ALLEGATO 8 – TABELLA ELENCO CODICI ATECO 2007

ALLEGATO 9 – ULTERIORI INIZIATIVE ESCLUSE

ALLEGATO 10 – TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. PREMESSA

1. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'UE, che si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare il tenore di vita nelle regioni meno favorite, sostenendo lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

2. Il Programma FESR costituisce il documento di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo e coesione finanziate dal fondo nel territorio di riferimento, nell'ambito di un quadro strategico definito a livello nazionale ed europeo.

2. FINALITÀ ED OGGETTO

2.1 FINALITÀ

1. L'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, individua l'obiettivo specifico b) ii) finalizzato a “promuovere le energie rinnovabili in conformità alla Direttiva (UE) 2018/2001 compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”.

2. L'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra lo Stato italiano e la Commissione Europea per l'impiego dei fondi strutturali conferma l'obiettivo sopraccitato definendo la priorità “Energia” che ha come principali risultati attesi la riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni gas climalteranti.

3. La strategia delineata nel Programma FESR 2021–2027 della Provincia autonoma di Trento recepisce pienamente le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, individuando, nell'ambito dell'obiettivo strategico “b. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio”, la priorità “Trentino sostenibile” per l'attuazione della quale viene individuata un'azione volta al sostegno di investimenti per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Pertanto, il presente avviso intende sostenere l'aumento della produzione da fonti rinnovabili tramite l'installazione di impianti fotovoltaici, combinati a sistemi di accumulo, finalizzato, in via prioritaria, all'autoconsumo dell'unità locale dell'impresa ed, in subordine, alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta tramite gruppi di soggetti che agiscono collettivamente (comunità energetiche rinnovabili).

5. Non sono ammissibili gli investimenti meramente sostitutivi, gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard imposti dalla legge. Gli investimenti devono rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente; in caso contrario non saranno considerati ammissibili all'agevolazione. Non sono ammissibili gli investimenti che non costituiscono investimento fisso per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione.

6. L'iniziativa avviata tramite il presente avviso costituisce infine attuazione della

Strategia macroregionale per la regione alpina (EUSALP); i territori alpini costituiscono un patrimonio naturalistico e ambientale unico, da preservare e tutelare rispetto a ogni potenziale effetto del cambiamento climatico in atto. Con i progetti finanziati tramite il presente avviso, la Provincia autonoma di Trento sostiene pertanto l'area tematica "sostegno alla sostenibilità nelle Alpi" e la priorità "rafforzare il ruolo della regione alpina in termini di efficienza energetica e produzione sostenibile di energia rinnovabile" della strategia EUSALP.

7. La natura e la tipologia dell'investimento oggetto del presente avviso, agevolabile a favore dei soggetti destinatari individuati nella successiva sezione 3, nel quadro normativo e disciplinare richiamato, garantisce il rispetto del principio di demarcazione dell'intervento dei fondi.

2.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I contributi di cui al presente avviso sono erogati mediante i fondi stanziati per l'attuazione del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti europei inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:

- a. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- b. Regolamento (UE) 2021/1058, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- c. Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Il regime di aiuti di cui al presente avviso attua le disposizioni di cui all'articolo 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" e nello specifico al comma 6, lettera c), quali gli aiuti per investimenti su impianti su scala ridotta con potenza di picco fino a 1000 kW;
- d. Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente avviso, trova infine applicazione la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «Incentivi alle imprese» e i relativi criteri e modalità applicative.

3. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

1. L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere **realizzato e localizzato nel territorio della Provincia autonoma di Trento**. Possono presentare domanda di agevolazione:

- a. imprese, contratti di rete, consorzi con attività esterna, iscritti nel Registro delle imprese che hanno sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Trento o che hanno un'unità operativa attiva (indicata come unità locale nella visura camerale) nel territorio

- provinciale;
- b. imprese, contratti di rete, consorzi con attività esterna, con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Prima dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente avviso tali imprese devono avere un'unità operativa attiva nel territorio provinciale.

2. I soggetti richiedenti devono inoltre rispondere, in sede di presentazione della domanda, ai seguenti requisiti:

- a. esercitare un'attività rientrante in uno dei codici ATECO indicati nell'allegato 8 del presente avviso «Elenco codici ATECO»;
- b. disporre di una diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, dichiarata conforme ai criteri minimi contenuti nella stessa norma tecnica e in grado di individuare le opportunità di miglioramento/risparmio energetico e/o la riduzione delle emissioni climalteranti relativamente all'installazione di pannelli fotovoltaici;
- c. impegnarsi a rimuovere l'eventuale copertura in cemento amianto, qualora l'impianto sia realizzato con riferimento ai siti censiti dalla deliberazione n. 76 del 28 gennaio 2022 "Aggiornamento elenco beni contenenti amianto. Articolo 45 sexies, comma 2 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Leg.e ss. mm)".

3. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione e della concessione degli aiuti previsti dal presente avviso, i soggetti richiedenti devono:

- a. non essere in liquidazione (anche volontaria);
- b. non essere un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Sono esclusi dal presente avviso:

- a. i soggetti che svolgono le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C. (attività bancaria o assicurativa);
- b. i soggetti esercitanti attività energetica (sezione D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata);
- c. i soggetti che realizzano investimenti agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);
- d. i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. UE n. 651/2014¹

¹Il paragrafo 3 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

“Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (1);

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, degli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), degli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- e. i soggetti non operanti in settori economici ammissibili a finanziamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L. 352 del 24.12.2013)²;
- f. imprese che pur operando anche nei settori esclusi sopra citati, non dispongono di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- g. soggetti che, pur in possesso dei codici ATECO di cui all'allegato 8 Sezione A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA – 01.6 (Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta) e 02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali), sono iscritti al Registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola nonché di coltivatore diretto;
- h. esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6 del Regio decreto n. 773 del 1931;
- i. imprese operanti nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

5. In ogni caso sono escluse le ulteriori iniziative previste ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058.

-
- ii) *quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
 - d) *agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;*
 - e) *alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.*
- Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.”*

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

“Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter della sezione 2 bis, e alla sezione 16 del capo III;*
- b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);*
- c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.”*

Il paragrafo 5 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

“Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per se, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. E tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;*
- (b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;*
- (c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.”*

² Sono esclusi la pesca, l'acquacoltura, l'agricoltura a particolari condizioni, le attività connesse all'esportazione, gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.

6. Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 non sono agevolabili i progetti che violano il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

4. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE

1. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2023 e saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Lo stanziamento previsto per il finanziamento dei progetti è definito, in sede di apertura dell'iniziativa di cui al presente Avviso, in euro 5.000.000,00 e potrà essere integrato, anche in relazione alla definizione del Programma provinciale FESR 2021-2027.

Le domande presentate dopo il superamento della dotazione finanziaria saranno sospese e non saranno istruite fintanto che non saranno rese disponibili ulteriori risorse. L'ente istruttore ne darà specifica comunicazione al soggetto richiedente.

Nel caso in cui entro il 31 dicembre 2023 le risorse disponibili non consentano l'accoglimento di tutte le domande, l'ente istruttore provvederà a comunicare il non accoglimento delle istanze non finanziabili.

2. Le agevolazioni sono concesse alternativamente:

- a. per domande di qualsiasi importo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nello specifico ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c). La misura di contribuzione sulla spesa ammessa e in base alla dimensione di impresa è la seguente:

Tipologia di spesa	Dimensione impresa	Intensità del contributo
a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW b) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh	piccola e media (PMI)	40%
d) spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo...) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento	grande	30%

- b. per domande di importo di spesa ammessa superiore a euro 200.000,00, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». La misura di contribuzione sulla spesa ammessa è la seguente:

Tipologia di spesa	Intensità del contributo
a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW b) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh c) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq d) spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo...) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento e) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), colonnine di ricarica per veicoli elettrici	40%

Qualora l'importo calcolato secondo le intensità indicate nella tabella sia superiore al "de minimis disponibile", il contributo sarà pari al "de minimis disponibile" che, in relazione ai vari casi, corrisponde a 200.000,00 euro, oppure 100.000,00 euro ove l'impresa operi nel trasporto di merci su strada per conto di terzi, oppure l'importo che residua rispetto a quanto già utilizzato nel triennio di riferimento³;

3. Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni pertinenti previste dai Regolamenti comunitari n. 1407/2013 e n. 651/2014.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate fino al 31 dicembre 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come previsto al punto 4, comma 1. La data di apertura delle domande sarà resa nota il giorno 9 giugno 2022 sul sito della Provincia.

2. Le domande per la partecipazione al presente avviso devono essere presentate all'ente istruttore APIAE, nel rispetto dei termini indicati, mediante piattaforma informatica

³ Il "de minimis disponibile" per la propria impresa può essere verificato collegandosi al motore di ricerca disponibile alla pagina <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>
Nel caso di cd. "impresa unica" deve essere verificato il "de minimis disponibile" di ogni impresa che costituisce il gruppo.

che sarà messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile dal sito della stessa, tramite accesso con identità SPID da parte del legale rappresentante o suo delegato.

3. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

4. Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:

- a. acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- b. indicare nella domanda di contributo la data di emissione e il numero identificativo della marca da bollo;
- c. conservare la marca da bollo per i successivi controlli.

Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

5. È ammessa la presentazione di **una sola domanda** di agevolazione a valere sul presente avviso. Nel caso di domande relative all'installazione di più impianti fotovoltaici la potenza massima ammessa per gli stessi sarà calcolata conteggiando la somma dei kW picco di ciascun impianto.

6. In sede di domanda i richiedenti devono indicare il regime di aiuto prescelto.

6. CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. L'agevolazione è concessa mediante procedura **valutativa a sportello**.

2. I criteri secondo cui sono esaminate le domande **per essere ammissibili al contributo**, sono i seguenti, eventualmente con riferimento ai singoli impianti fotovoltaici:

Criteri generali di ammissibilità formale	1	Ricevibilità e completezza della documentazione per l'ammissione al contributo.
	2	Coerenza con la normativa provinciale, nazionale ed europea.
	3	Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal Programma e dalle normative provinciali, nazionali ed europee.
	4	Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o dalla normativa nazionale o europea.
	5	Tempistica di realizzazione coerente con la programmazione del Fondo.
	6	Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea.
	7	Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento.
	8	Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

	9 Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici.
	10 Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Criteri generali di ammissibilità sostanziale	1 Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del Programma
	2 Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente)
	3 Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (ove pertinente)

Criteri specifici di ammissibilità sostanziale	Diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, dichiarata conforme ai criteri minimi contenuti nella stessa norma tecnica e in grado di individuare le opportunità di miglioramento/risparmio energetico e/o la riduzione delle emissioni climalteranti relativamente all'installazione di pannelli fotovoltaici
---	---

		Punteggio
Criteri di valutazione	Contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti: - installazione di impianto per messa a disposizione, a qualsiasi titolo, per una Comunità energetiche rinnovabile (CER), prevista dall'art. 31 del Decreto Legislativo 199/2021	3
	- installazione di almeno una stazione di ricarica composta da 2 punti di ricarica di almeno di 11 kW a corrente alternata	1
	Condizioni preferenziali previsti dalla normativa di settore: - installazione impianto su copertura dell'immobile individuato come unità locale presso il Registro delle imprese (riprende il punto 8 – erogazione) o in alternativa	2
	- installazione sulle facciate e/o sulle pertinenze (tettoie, strutture portanti o pensiline ad ombreggiamento delle zone destinate a parcheggi) in caso di completa fruizione della copertura e/o inidoneità della stessa, nel caso in cui ci sia l'installazione di ambedue le tipologie, prevale il punteggio maggiore (2 punti).	1
Criteri di premialità	Progetti che ricadono all'interno delle Aree Interne	1

Costituiscono aree interne i seguenti Comuni: Castel Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas,

3. Il punteggio ottenuto in base ai criteri di valutazione e criteri di premialità determina l'importo di spesa massima ammissibile al contributo, come meglio specificato nella tabella di cui al successivo allegato 1 - Spese ammissibili.

7. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Responsabile delle procedure di agevolazione è l'ente istruttore, Agenzia per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.).

2. L'ente istruttore, provvede di volta in volta alle determinazioni dell'ammontare delle agevolazioni giudicate ammissibili in esito all'istruttoria, fino a concorrenza tra lo stanziamento allocato, eventualmente integrato (come da punto 4 dell'avviso), tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dell'eventuale integrazione/regolarizzazione della domanda (ai sensi della l.p. n. 23/1992) nonché della conclusione dell'istruttoria stessa.

3. I termini di procedimento per l'assunzione della determinazione di concessione dell'agevolazione sono fissati in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di agevolazione, fatte salve eventuali sospensioni.

8. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'erogazione del contributo avviene a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, alle seguenti condizioni:

- a. se il beneficiario dell'agevolazione è un'impresa non avente sede legale e unità operativa attiva sul territorio della Provincia autonoma di Trento: avvenuta costituzione dell'unità operativa attiva nel territorio della Provincia autonoma di Trento (come da visura camerale), con attività svolta in uno dei codici ATECO indicati all'allegato 8 del presente avviso;
- b. presentazione della documentazione elencata nell'allegato 4 "contabilità separata, tracciabilità, pagamenti e rendicontazione".

2. E' inoltre oggetto di verifica:

- a. che gli investimenti siano di proprietà del soggetto richiedente e rispondano a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente stesso;
- b. che gli investimenti programmati siano realizzati su beni immobili individuati come unità locale presso il Registro delle imprese;
- c. che gli investimenti siano utilizzati dal soggetto beneficiario dei contributi, fatte salve le eccezioni consentite (cessione energia alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili);
- d. che gli investimenti siano utilizzati per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi consentiti, il soggetto utilizzatore, è iscritto e attivo nel Registro delle imprese.

3. Nel caso di agevolazione "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) della

Commissione n. 651 del 17 giugno 2014), l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica dell'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea.

4. Nel caso in cui il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste all'allegato 5 – Obblighi del presente avviso.

9. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Avvio del progetto:

- a. nel caso di scelta del regime di aiuto “de minimis” previsto dal Reg. (UE) 1407/2013:
- il progetto può essere avviato ma non concluso in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per conclusione si intende la data di fine lavori di cui alla documentazione prevista all'allegato 4;
 - sono ammissibili ad agevolazione solamente le spese sostenute (data dei giustificativi di spesa e pagamento quali ad es. fatture o bonifici) in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b. nel caso di scelta del regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione):
- i progetti devono essere avviati **in data successiva** a quella di presentazione della domanda di agevolazione. I progetti già avviati non saranno pertanto considerati ammissibili.
- Per **avvio del progetto** si intende la data della prima obbligazione giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'ordine nei confronti di un fornitore di beni o servizi (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto, versamento di un acconto).

2. Termine di conclusione del progetto:

il progetto di investimento dovrà essere concluso e rendicontato entro i due anni successivi alla data di presentazione della domanda.

3. Pagamenti e rendicontazione del progetto:

le fatture e/o altri eventuali documenti equipollenti devono essere emessi e quietanzati entro il termine di conclusione/rendicontazione.

Non saranno pertanto ammessi fatture/documenti equipollenti e giustificativi di pagamento emessi e pagati in data successiva al termine di completamento e rendicontazione.

10. CONTROLLI

1. Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione e per il suo mantenimento, compreso il

vincolo di stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, saranno svolti sia i controlli ordinari da parte dell'ente istruttore responsabile della determinazione e della liquidazione delle agevolazioni, sia le ulteriori verifiche riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma provinciale FESR 2021-2027. I controlli, effettuati anche in loco presso i beneficiari, verteranno sull'ammissibilità all'agevolazione, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali, sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

2. I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

3. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, la Provincia autonoma di Trento provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza/revoca dal finanziamento. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontrino che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento.

4. Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall'UE.

11. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

Le informazioni relative alla gestione del presente avviso sono fornite da:
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche

Via Solteri 38 - 38121 TRENTO

sito internet: www.apiae.provincia.tn.it

(telefono 0464 - 499400, e-mail: apiae@provincia.tn.it).

ALLEGATO 1 - SPESE AMMISSIBILI

A1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le agevolazioni di cui all'avviso riguardano esclusivamente le spese da sostenere dal beneficiario per la realizzazione del progetto sul territorio della Provincia autonoma di Trento: devono pertanto essere riferibili ad una unità operativa ivi localizzata e per lo svolgimento di attività rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 8. Le spese devono:

- a. riferirsi ad investimenti di proprietà del soggetto richiedente il contributo;
- b. essere riferiti a beni immobili individuati come unità locale presso il Registro delle imprese;
- c. riferirsi ad investimenti utilizzati dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 1. affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 2. investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 3. investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti o per diritti reali iscritti nei pubblici registri;
- d. essere utilizzati per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario è iscritto nel Registro delle imprese, fatte salve le eccezioni consentite (cessione energia alla rete e alle comunità energetiche).

Non è possibile procedere all'erogazione del contributo in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra riportate.

2. Non sono ammessi ad agevolazione:

- a. investimenti realizzati in economia;
- b. operazioni di leasing;
- c. imposta sul valore aggiunto (IVA);
- d. i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- e. interessi debitori e interessi di mora;
- f. le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- g. oneri accessori (es. spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio vitto e alloggio);
- h. contributi in natura (forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
- i. acquisto di materiale usato;
- j. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. La pertinenza e la congruità tecnico amministrativa della spesa rendicontata sono in ogni caso oggetto di valutazione da parte dell'ente istruttore.

4. Nel solo caso di agevolazione in regime ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014, il progetto di investimento dovrà essere documentato da un impegno giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'investimento stesso, di data successiva alla presentazione della domanda (es. conferme d'ordine, contratti).

A1.2 TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI

A1.2.1 Investimenti immobiliari

1. Sono ammissibili le spese relative a:

- a. fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici (comprensivi di inverter) con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1.000 kW con possibile contestuale realizzazione di comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n.199/2021. L'investimento ammissibile è calcolato nel rispetto dei limiti massimi di spesa indicati nella sottostante tabella esplicativa.

LIMITI MASSIMI DI SPESA

PUNTEGGIO ottenuto sulla base dei Criteri di valutazione e di premialità	15 kW ≤ P ≤ 100 kW	100 kW < P ≤ 300 kW	300 kW < P ≤ 1.000 kW
4 punti e oltre	1.500 €/kW	150.000 € + 1.350 € x (kW installato - 100 kW)/kW	420.000 € + 1.150 € x (kW installato - 300 kW)/kW
2-3 punti	1.300 €/kW	130.000 € + 1.150 € x (kW installato - 100 kW)/kW	360.000 € + 950 € x (kW installato - 300 kW)/kW
1 punto	1.100 €/kW	110.000 € + 950 € x (kW installato - 100 kW)	300.000 € + 750 € x (kW installato - 300 kW)/kW

e in aggiunta all'intervento di cui alla presente lettera a):

- b. sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh, con un minimo di spesa totale di 5.000 euro fino ad un massimo di 100.000 euro, comunque nel limite del 30% della spesa ammissibile di cui alla lettera a);
- c. rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq, solo nel caso contributo richiesto a titolo di de minimis;
- d. spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;
- e. spese relative all'installazione di stazioni di ricarica composte da 2 punti di ricarica di almeno di 11 kW a corrente alternata (solo nel caso di contributo richiesto a titolo di de minimis).

2. Non sono ammissibili investimenti rientranti in un intervento edilizio che preveda degli obblighi di installazione di fonti rinnovabili.

3. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione e il collaudo a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa dell'impianto.

ALLEGATO 2 - AIUTI DI STATO E CUMULO

1. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Per le imprese beneficiarie, i contributi sono concessi ed erogati alternativamente, a scelta delle stesse, in conformità:

- a. al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - L 352, 24.12.2013), nel caso di investimenti per un importo superiore ad euro 200.000,00;
- b. al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - L 187, 26.6.2014); in particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 6, lettera c) - (Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili) del suddetto regolamento.

3. Le imprese devono inoltre non essere considerate in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014.⁴

4. In materia di **cumulo** degli aiuti, nel caso di aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, trova applicazione l'art. 8 dello stesso, secondo il quale "l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, solo a condizione che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima di aiuto disposta dal citato Regolamento."

5. Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'art. 5 di tale regolamento detta le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:

"1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere

⁴ «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

*cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.*⁵

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.”

6. Il progetto può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tale caso le singole spese rendicontate a valere sul Programma FESR della Provincia autonoma di Trento non devono ricevere sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione o a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

7. Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non costituiscono aiuto.

⁵ 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

ALLEGATO 3 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di agevolazione va presentata secondo le modalità informatiche indicate nella sezione 5 del presente avviso.

Essa si compone di:

- 1) **domanda di contributo** comprensiva di:
 - a) individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale a cui è destinato l'impianto fotovoltaico oggetto dell'istanza di agevolazione;
 - b) elenco degli investimenti programmati completi delle informazioni necessarie al calcolo della spesa ammissibile e del relativo contributo

- 2) **dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà**, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - a) che l'impresa è una piccola, media o grande impresa come definita nell'Allegato "ALLEGATO 2 - AIUTI DI STATO E CUMULO";
 - b) che l'impresa non è in liquidazione (anche volontaria);
 - c) che l'impresa non è in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - d) che l'impresa è in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), oppure che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - e) che l'impresa ha o non ha beneficiato di ulteriori agevolazioni relativamente ai beni oggetto dell'istanza oppure ha o non ha presentato ulteriori istanze di contributo per l'acquisto dei medesimi;

- 3) **dichiarazione semplice**:
 - a) di aver preso visione dell'Avviso, di accettarne integralmente i criteri e di possedere i requisiti previsti dall'Avviso stesso;
 - b) di impegno al rispetto degli obblighi di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
 - c) di presa visione e accettazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati riportate nell'allegato "ALLEGATO 7 - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 del Reg. (UE) 976/2016"
 - d) di impegnarsi a rimuovere l'amianto oppure dichiarazione di tecnico abilitato che l'installazione dell'impianto non è effettuata su coperture contenenti amianto, nel caso di p.ed. censita dalla deliberazione n. 76 del 28 gennaio 2022 "Aggiornamento elenco beni contenenti amianto. Articolo 45 sexies, comma 2 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Leg.e ss. mm)";
 - e) di non trattarsi di investimento rientrante in un intervento edilizio che prevede degli obblighi di installazione di fonti rinnovabili;
 - f) di non trattarsi di investimento meramente sostitutivo.

- 4) **scheda investimento**;

- 5) **diagnosi energetica** ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta da un tecnico abilitato

iscritto all'albo professionale, dichiarata conforme ai criteri minimi contenuti nella stessa norma tecnica e in grado di individuare le opportunità di miglioramento/risparmio energetico e/o la riduzione delle emissioni climalteranti relativamente all'installazione di pannelli fotovoltaici;

- 6) **dichiarazione di un tecnico abilitato** iscritto all'albo professionale attestante la completa fruizione della copertura e/o inidoneità della stessa, soltanto nel caso di installazione dell'impianto fotovoltaico sulle facciate e sulle pertinenze.

2. In caso di documentazione inidonea o incompleta, sarà richiesta da parte dell'ente istruttore la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione presentata fissando un termine ai sensi di quanto previsto nella Sezione 7 del presente avviso.

ALLEGATO 4 - CONTABILITÀ SEPARATA, TRACCIABILITÀ, PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE

A4.1. CONTABILITÀ SEPARATA

1. I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere prontamente rintracciabili all'interno del sistema contabile generale. Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzia, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale.

Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) deve essere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad un'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa.

A4.2 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

1. Le spese devono essere riconducibili al progetto approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. A tal fine i beneficiari si dovranno attenere ai seguenti obblighi:

- a. sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa emessi successivamente alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto - CUP - indicazione, nell'apposito campo, del CUP comunicato all'atto della concessione del contributo;
- b. sui documenti giustificativi di spesa (fatture o altro) emessi antecedentemente alla data di comunicazione del CUP, dovrà essere riportata la dicitura: "progetto presentato su Avviso FESR 2-2022-codice identificativo". Il codice viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.

La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta, porta alla non ammissibilità della spesa.

A4.3 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO

1. Non è ammesso il pagamento in contanti.

2. Metodi di pagamento ammessi:

- a. bonifico bancario riportante nella causale il CUP e il numero e la data completa del documento di spesa;
- b. modello F24, per quanto riguarda le ritenute d'acconto relative ai documenti di spesa rilasciati dai liberi professionisti in relazione alle spese tecniche.

3. Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione.

4. I pagamenti devono essere regolati per singolo documento di spesa agevolabile: non sono ammessi pagamenti cumulativi relativi a più documenti di spesa, tranne nel caso di modello F24. Il pagamento del singolo documento di spesa agevolabile può tuttavia essere regolato in più tranches. Non saranno ammessi documenti di spesa che non siano stati integralmente pagati. Si procederà pertanto ad escludere dall'agevolazione l'intero documento di spesa parzialmente rendicontato. I pagamenti sono ammissibili solo se effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Nella causale dei bonifici utilizzati per il pagamento delle spese cofinanziate dal presente avviso dovranno essere riportati il numero e la data del documento di spesa a cui sono associati, nonché il Codice Unico di Progetto - CUP -, comunicato all'atto della concessione del contributo, oppure la dicitura "progetto presentato su Avviso FESR 2-2022-codice identificativo" nell'ipotesi di pagamenti effettuati prima della comunicazione di concessione del contributo. Il codice viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.

6. La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta porta alla non ammissibilità della spesa.

7. Nel caso di assenza o inesatta indicazione del documento di spesa all'interno del bonifico, potrà essere acquisita la dichiarazione liberatoria resa dal fornitore.

A4.4 EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.

1. L'ente istruttore procede all'erogazione previa:

- a. verifica della sussistenza della sede legale e/o unità operativa attiva nel territorio della Provincia autonoma di Trento (come da visura camerale), con attività svolta in uno dei codici ATECO ammessi;
- b. verifica dell'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea (solo nel caso di agevolazione "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014).

2. In caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) del punto 1. l'ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

3. In caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera b) del punto 1. l'ente istruttore non può procedere ad alcuna liquidazione e dovrà sospendere la liquidazione dell'importo dovuto, dandone comunicazione al beneficiario, in attesa che la posizione sia regolarizzata.

4. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione spettante, per ogni rendicontazione dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento riportata al successivo punto 4.5

A4.5. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo deve essere presentata all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche la seguente documentazione attestante le spese sostenute:

- a) relazione riepilogativa finale dell'intervento firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, descrittiva degli elementi tecnici richiesti redatta in conformità al fac-simile predisposto da APIAE;
- b) distinta riepilogativa dei documenti giustificativi della spesa e del pagamento;
- c) documentazione attestante un impegno giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'investimento (es. conferme d'ordine, contratti), nel solo caso di agevolazione in regime di esenzione;
- d) copia semplice delle fatture o documenti equipollenti, riportanti, nell'apposito campo, il CUP o la dicitura richiamata al punto A4.3;
- e) copia semplice dei bonifici, riportanti il CUP o la dicitura richiamata al punto A4.3;
- f) copia modello F24 quietanzato;
- g) indicazione degli estremi del titolo abilitativo oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica;
- h) copia semplice della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune o dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante l'inizio dei lavori, se non inclusi nel titolo abilitativo di cui sopra;
- i) dichiarazione di fine lavori presentata al Comune o dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante la fine lavori;
- l) atto costitutivo della Comunità energetica rinnovabile (CER), prevista dall'art. 31 del Decreto Legislativo 199/2021;

2. Con riferimento agli investimenti relativi alla rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto e all'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la documentazione sopra riportata di cui alle lettere b), d) ed e) deve essere presentata anche se il relativo costo non è stato agevolato.

3. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni reperite tramite il portale dei tassi di cambio della Banca d'Italia e relative al giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

4. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a regolarizzazione di quella presentata, fissando un termine massimo di un mese, anche successivamente alla data di rendicontazione degli investimenti ammessi. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuarsi entro un termine massimo di un ulteriore mese. Decorso inutilmente il termine assegnato, se la carenza della documentazione agli atti è tale da non poter istruire utilmente la domanda di contributo, viene disposta la decadenza dello stesso. Laddove la carenza della documentazione agli atti renda impossibile definire solo l'ammissibilità di alcune spese, queste saranno escluse.

5. Nel caso in cui l'investimento realizzato risulti di importo inferiore a quello ammesso a finanziamento il contributo dovrà essere rideterminato in funzione della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, nel rispetto dei limiti stabiliti dal successivo allegato 5.

6. I dettagli sul funzionamento dello strumento informatico adottato per la rendicontazione da presentare all'Agenzia provinciale per l'incentivazione economica (APIAE) saranno comunicati in fase di concessione.

ALLEGATO 5 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

1. I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

- a. **realizzare il progetto approvato:**
 - in caso di parziale realizzazione del progetto, il contributo è proporzionalmente ridotto sulla base della spesa ammessa ricalcolata in sede di rendicontazione. Tuttavia nel caso di riduzione della potenza dell'impianto fotovoltaico oltre il 10% rispetto alla potenza programmata, è disposta la decadenza dell'agevolazione;
 - nell'ambito di ciascuna tipologia di spesa, è ammessa la compensazione della spesa nel limite del 30% di ogni singola categoria di costo. Tale modifica deve essere intesa nel senso che l'importo (nonchè la potenza dell'impianto fotovoltaico) di una fattispecie può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo dell'altra, riduzione che può anche essere superiore al 30%;
 - nel caso di modifiche al progetto che comportano una riduzione del punteggio assegnato inferiore a quello riconosciuto in sede di concessione dell'agevolazione (tabella sezione 6), il contributo sarà ricalcolato sulla base del nuovo punteggio;
- b. **rispettare i termini di avvio del progetto.** Nel caso in cui risulti che il progetto era già stato avviato alla data della presentazione della domanda di agevolazione, ove il contributo sia concesso ai sensi del Regolamento 651/2014, viene disposta la decadenza del contributo;
- c. **rispettare i termini di conclusione e rendicontazione del progetto.** La rendicontazione presentata oltre il termine ultimo di cui alla sezione 9 non è ammissibile e comporta la decadenza totale (in assenza totale di rendicontazione) o parziale del contributo;
- d. **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione** fino al termine di conclusione del progetto i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse; in caso di violazione viene disposta la decadenza totale del contributo;
- e. **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione** i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse nei **5 anni** successivi alla data del pagamento finale del contributo al beneficiario. La sostituzione dei beni agevolati con altri non costituisce violazione dell'obbligo di cui al presente punto a condizione che: la sostituzione avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento dei beni originari e con altri di importo pari almeno a quello agevolato. I nuovi beni non possono essere ammessi ad altre agevolazioni e sono soggetti ai vincoli ancora gravanti sull'impianto sostituito. La violazione delle condizioni per la sostituzione comporta la decadenza totale dei contributi; tuttavia se il prezzo dei beni sostitutivi è inferiore al prezzo dell'impianto originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la decadenza del contributo riferito alla differenza di prezzo.

2. La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa durante la realizzazione del progetto comportano la decadenza totale del contributo. La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa nei **5 anni** successivi alla data del pagamento finale del contributo al beneficiario comportano la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine. La cessazione dell'attività conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale comporta la decadenza dei contributi non ancora erogati.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «incentivi alle imprese» e dei pertinenti criteri applicativi in materia di modificazioni soggettive, subentri e trasferimenti non costituiscono violazione degli obblighi di cui al presente punto:

- a. la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione

d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;

- b. l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- c. le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese».

4. Nei caso disciplinati al precedente comma 3, è necessaria la presentazione della documentazione sotto riportata:

- a) qualora le modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente si verifichino prima dell'assunzione del provvedimento di concessione è necessaria la presentazione, entro 60 giorni dall'evento, della seguente documentazione:
 - a1) comunicazione di subentro sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, contenente l'impegno ad assumere gli obblighi e i vincoli in capo al soggetto originariamente richiedente;
 - a2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) di essere una piccola, media o grande impresa come definita nell'Allegato "ALLEGATO 2 - AIUTI DI STATO E CUMULO";
 - 2) che l'impresa non è in liquidazione (anche volontaria);
 - 3) che l'impresa non è stata in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria)(solo nel caso di contributo in regime n. 651/2014);
 - 4) che l'impresa è in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), oppure che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - 5) che l'impresa ha o non ha beneficiato di ulteriori agevolazioni relativamente ai beni oggetto dell'istanza oppure ha o non ha presentato ulteriori istanze di contributo per l'acquisto dei medesimi;
 - a3) dichiarazione semplice resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa subentrante attestante di:
 - 1) aver preso visione dell'Avviso, di accettarne integralmente i criteri e di possedere i requisiti previsti dall'Avviso stesso;
 - 2) di impegno al rispetto degli obblighi di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
 - 3) presa visione e accettazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati riportate nell'allegato "ALLEGATO 7 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS. n. 196/2003"
 - 4) nel caso di p.ed. censita dalla deliberazione n. 76 del 28 gennaio 2022 "Aggiornamento elenco beni contenenti amianto. Articolo 45 sexies, comma 2 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Leg.e ss. mm)", dichiarazione di impegnarsi a rimuovere l'amianto oppure dichiarazione di tecnico abilitato che l'installazione dell'impianto non è effettuata su coperture contenenti amianto;
- b) qualora le modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente si verifichino dopo l'assunzione del provvedimento di concessione è necessaria la presentazione, entro 60 giorni dall'evento, della seguente documentazione:
 - b1) richiesta di subentro sulla base del modello fornito dall'ente istruttore, contenente l'impegno ad assumere gli obblighi e i vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo compreso il rispetto del vincolo derivante dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 24-06-2021 (principio di stabilità);

- b2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa subentrante attestante di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014;

Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente all'erogazione del contributo concesso ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e vincoli derivanti dalla concessione, la documentazione prevista dalle precedenti lettere b1) e b2) è sostituita dalla dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo, compreso il rispetto del vincolo derivante dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24-06-2021 (principio di stabilità).

5. In caso di:

- a. mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione;
 - b. mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata in precedenza;
 - c. mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati nel presente avviso;
- verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

6. Il mancato rispetto delle modalità e condizioni, previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "incentivi alle imprese" e dei pertinenti criteri applicativi, con cui procedere alle operazioni di cui al comma 3., relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati comporta la decadenza totale dell'agevolazione.

7. I soggetti destinatari dell'agevolazione sono inoltre obbligati a:

- I. accettare i controlli di cui alla sezione 10) dell'avviso e più in generale ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti dal presente avviso, dall'atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese", consentendo l'accesso ai locali dell'azienda e collaborando per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione e all'erogazione del contributo; in caso contrario viene disposta la decadenza del contributo;
- II. comunicare tempestivamente all'ente istruttore qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione specificato nel presente allegato; qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;
- III. applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e gli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, e la garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni degli obblighi sono assunti i seguenti provvedimenti:
 - a. la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
 - b. la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali

accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;

- c. per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la decadenza dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta, l'accertamento della violazione comporta la decadenza dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria posizione;

- IV. rispettare le prescrizioni in materia di cumulo degli aiuti di cui al presente avviso; in caso di violazione viene disposta la decadenza del contributo;
- V. adempiere agli obblighi di informazione, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto come definiti nell'allegato "Obblighi di Informazione e pubblicità del presente avviso; in caso di violazione, verranno comunicate specifiche misure correttive, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato verrà disposta la decadenza parziale del contributo nella misura del 3%;
- VI. rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata, secondo quanto indicato nell'allegato 4 dell'avviso, "contabilità separata, rendicontazione e documentazione per l'erogazione del finanziamento"
- VII. presentare documentazione veritiera. Viene disposta la decadenza del contributo laddove la non veridicità della documentazione incide sull'ammissibilità della domanda di agevolazione; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all'ammissibilità della domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione, se del caso anche totale.
- VIII. conservare la documentazione amministrativa e contabile nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 la documentazione giustificativa deve essere mantenuta disponibile per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. Tale periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
- IX. rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la

decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine.

8. La decadenza del contributo, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall'UE.

9. Nel caso di violazione di più aspetti, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni.

10. I procedimenti di decadenza del contributo sono in capo all'ente istruttore responsabile della gestione del presente avviso, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese" e la disciplina da essa dettata o a cui essa rimanda. In ogni caso è garantito il contraddittorio con i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

11. In caso di coperture in amianto dovrà essere prevista la rimozione secondo la normativa vigente. Nel caso di mancato rispetto di tale vincolo verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

12. Divieto delle **"revolving doors"** – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001. I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ALLEGATO 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E PUBBLICITA'

1. I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

2. Essi devono fornire alla Provincia autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale titolare del programma di investimento di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

3. I beneficiari si impegnano a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

4. I beneficiari si impegnano inoltre a mettere a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, su richiesta, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

5. Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, i beneficiari devono:

- 1) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- 2) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- 3) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, se le operazioni sostenute dal FESR hanno un costo totale superiore a 500.000 euro;
- 4) per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto 3, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

6. Se il beneficiario non rispetta i sopracitati obblighi nonché le prescrizioni tecniche sull'utilizzo dell'emblema dell'Unione, qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

7. Per l'utilizzo dell'emblema dell'Unione vanno rispettate le caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, che saranno rese disponibili ai beneficiari tramite il vademecum che specifica tutte le condizioni per il sostegno all'operazione.

ALLEGATO 7 - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG (UE) 2016/679

1. Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per l'agevolazione, comprensivo dei dati indicati dal paragrafo 3 del medesimo articolo, sarà reso pubblico secondo le modalità in esso indicate.

2. Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

3. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax: 0461.494603 e-mail: direzione generale@provincia.tn.it, pec: segret.generale@pec.provincia.tn.it.

4. Preposti al trattamento sono, rispettivamente, ciascuno per le parti di propria competenza, il Dirigente pro tempore del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea, Via Romagnosi, 9, 38122 Trento, tel. 0461 495322, fax 0461 495362, e-mail serv.pianificazione@pec.provincia.tn.it e il Dirigente pro tempore del Servizio agevolazioni e incentivi all'economia i cui dati di contatto sono: indirizzo via Solteri, n. 38 - 38121 Trento (TN), tel. 0461-499440, e-mail apiae.incentivi@provincia.tn.it, PEC apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it.

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

5. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, tel.: 0461. 494446, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

6. Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

A7.1 FONTE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali trattati sono raccolti:
- a. presso l'interessato, ossia sono i dati che Lei stesso ci fornisce con la compilazione della domanda e gli eventuali ulteriori dati forniti in relazione alla procedura di cui all'istanza;
 - b. da Fonti accessibili al pubblico (Registri della Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Registro Nazionale Aiuti - RNA);

- c. presso Enti pubblici diversi dall'Amministrazione provinciale (ad esempio Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno; Tribunale; Sistema informativo comunitario di contrasto alle frodi Arachne).

A7.2 CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI

1. I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- a. dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni), quali dati anagrafici, residenza, codice fiscale, informazioni di contatto, nonché i dati la cui raccolta è prevista dalla legge provinciale 6/99 (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, codice fiscale/p.iva, e-mail, PEC, numero di telefono, qualifica - titolare, legale rappresentante, delegato) e dal Reg (UE) 1060/2021;
- b. dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (cd. dati sensibili), connessi alle verifiche effettuate attraverso il sistema informativo Arachne, ai sensi dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (persone politicamente esposte i cui dati sono stati resi manifestamente pubblici dagli interessati);
- c. dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari), per l'accertamento di condanne penali, carichi pendenti, annotazioni ANAC e sanzioni amministrative ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, all'effettuazione dei controlli di I livello, nonché con riferimento alle verifiche effettuate attraverso il sistema informativo Arachne.

A7.3 FINALITA' DEL TRATTAMENTO

1. Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

2. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati). I dati sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per dare corso alla realizzazione degli interventi di cui alla legge provinciale 6/99, il cui finanziamento è previsto dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito del Programma operativo del Fondo europeo di Sviluppo regionale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2021-2027 ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 2/2015 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione.

3. I dati sono altresì raccolti per un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (**art. 6, par. 1, lett. c)**, del Regolamento) e, in particolare:

- a. per la realizzazione delle operazioni a cofinanziamento europeo che prevedono la raccolta e la disponibilità dei dati personali riferiti a beneficiari/destinatari/imprese/soggetti coinvolti nelle azioni, come specificati nell'Allegato XVII del Reg (UE) 1060/2021;
- b. per l'effettuazione dei controlli di competenza dell'Autorità di Gestione relativi a:
 - la verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto

applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione,

- la verifica del grado di rischio frode connesso all'utilizzo di fondi europei, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo Arachne, per il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento, in quanto requisito necessario per presentare la domanda di finanziamento, comporterà l'impossibilità di corrispondere all'istanza connessa alla specifica finalità.

5. Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all'orientamento sessuale), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un **motivo di interesse pubblico rilevante**, ed in particolare così come individuato dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere l) e m) del D. Lgs. 196/2003 e s.m., nonché dall'Allegato A del Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

6. Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì che il relativo trattamento è necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un **motivo di interesse pubblico rilevante**, come previsto dal comma 5 dell'art. 2-octies, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., nonché dall'Allegato A del Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

7. Per massima chiarezza, Le precisiamo che per il trattamento di tali dati personali, sulla base delle finalità indicate nei precedenti paragrafi e connesse, a titolo esemplificativo, alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione all'Avviso; all'adempimento degli obblighi legali in materia di comunicazioni e informazioni antimafia e di prevenzione delle attività di riciclaggio; alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà; all'effettuazione dei controlli, in qualità di Autorità di Gestione, degli interventi che prevedono il cofinanziamento europeo ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettere a) e d), del Reg (UE) 1060/2021, compresa la valutazione del grado di rischio frode connesso all'utilizzo di fondi europei di cui dall'art. 325 TFUE attraverso l'utilizzo del sistema informativo Arachne, non è necessario il Suo consenso.

A7.4 MODALITA' DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (ad es.: fornitori di servizi per la manutenzione e sviluppo del sistema informativo dell'Autorità di Gestione FESR, società di revisione contabile, soggetti che erogano servizi di cui ai Fondi) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del

Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso la sede del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea, Via Romagnosi, 9, 38122 Trento.

A7.5 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

1. E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

A7.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

1. I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni a cofinanziamento europeo, possono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGRUE; all'Agenzia per la Coesione territoriale, al Ministero per lo Sviluppo economico, alla Commissione europea, ad altri enti pubblici aventi titolarità a partecipare ai procedimenti di gestione e revisione dei fondi SIE, per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1060/2021).

2. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati (ad es.: INPS, Agenzia delle Entrate, consulenti fiscali, società di revisione, consiglieri provinciali, Autorità giudiziaria, persone alle quali viene concesso il diritto d'accesso agli atti), quando ciò sia previsto dalla normativa di riferimento e nei limiti dalla stessa fissati, quando sia necessario per corrispondere all'istanza oppure per il perseguimento dei fini istituzionali del Titolare. Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

3. I dati personali necessari per dar corso alle procedure, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), potranno essere oggetto di diffusione, anche via internet, per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, tra cui il Reg (UE) 1060/2021 (art. 49, comma 3), il Decreto Lgs. 50/2016, il Decreto Lgs. 33/2013, la legge provinciale 4/2014, e relativi regolamenti di attuazione, nonché art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 e degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/13. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni saranno pubblicati sui siti istituzionali della Provincia Autonoma di Trento e sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato come previsto da l. 234/2012, art. 52, D.M. 115/2017, art. 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

A7.7 TRASFERIMENTO EXTRA UE

1. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

A7.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde a dieci anni dalla chiusura del Programma operativo pluriennale di riferimento, come previsto nel "massimario di scarto" del Servizio Pianificazione strategica e Programmazione europea reperibile all'indirizzo

<https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT>, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

2. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

A7.9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa potrà:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei dati (compresa l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

2. Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

3. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che svolge i compiti dell'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11, ROMA, www.garanteprivacy.it.

ALLEGATO 8 - TABELLA ELENCO CODICI ATECO 2007

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA limitatamente ai codici:	01.6 (esclusi 01.61 - raccolta conto terzi del tabacco; 01.63 – essicazione conto terzi del tabacco)	Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	INDUSTRIA
	02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	INDUSTRIA
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE MINIERE	TUTTI I CODICI		INDUSTRIA
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	TUTTI I CODICI (esclusi 12.00 – industria del tabacco; 28.93 – fabbricazione macchine per l'industria del tabacco; 33.12.99 – Manutenzione e riparazione macchine per l'industria del tabacco; 33.20.09 – Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali del tabacco)		INDUSTRIA
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO limitatamente ai codici:	37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	INDUSTRIA
	38 (escluso 38.32.30 – trasformazione per ottenere materie prime secondarie da cascami del tabacco)	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	INDUSTRIA
	39.00.00	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	INDUSTRIA
F COSTRUZIONI	TUTTI I CODICI (escluso 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari)		INDUSTRIA
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE	TUTTI I CODICI (esclusi: 45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli; 45.40.3 - Manutenzione e riparazione di motocicli e		COMMERCIO

DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI:	ciclomotori; 47.73 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati		
	45.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	INDUSTRIA
	45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori	INDUSTRIA
H TRASPORTO MAGAZZINAGGIO	E TUTTI I CODICI (escluso: 49.3 - Altri trasporti terrestri di passeggeri)		INDUSTRIA
	49.3	Altri trasporti terrestri di passeggeri	COMMERCIO
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	55 (ESCLUSO: 55.20.52 - ATTIVITÀ DDI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE)	Alloggio	TURISMO
	56	Attività dei servizi di ristorazione	COMMERCIO
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	TUTTI I CODICI (esclusi: 59.13 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; 59.14 - Attività di proiezione cinematografica)		INDUSTRIA
	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	COMMERCIO
K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE LIMITATAMENTE AI CODICI	66.19.21	Promotori finanziari	COMMERCIO
	66.22.02	Agenti di assicurazioni	COMMERCIO
	66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni	COMMERCIO
L ATTIVITA' IMMOBILIARI LIMITATAMENTE AI CODICI	68.31	Attività di mediazione immobiliare	COMMERCIO
M ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE LIMITATAMENTE AI CODICI	69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (caf)	INDUSTRIA
	71.1	Attività degli studi di architettura ingegneria ed altri studi tecnici (limitatamente ai casi in cui è dimostrata attività di consulenza tecnica nel campo dell'edilizia eco-sostenibile)	INDUSTRIA
	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	INDUSTRIA

	72	Ricerca scientifica e sviluppo	INDUSTRIA
	73.11	Agenzie pubblicitarie	COMMERCIO
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale	COMMERCIO
	74.2	Attività fotografiche	COMMERCIO
	74.3	Traduzione e interpretariato	COMMERCIO
	74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro	COMMERCIO
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE limitatamente ai codici:	77.1	Noleggio di autoveicoli	INDUSTRIA
	78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)	COMMERCIO
	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	TURISMO
	80.1	Servizi di vigilanza privata	INDUSTRIA
	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	INDUSTRIA
	81.3	Cura e manutenzione del paesaggio	INDUSTRIA
	82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	COMMERCIO
	82.2	Attività dei call center	INDUSTRIA
	82.3	Organizzazione di convegni e fiere	TURISMO
	82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	INDUSTRIA
	82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	COMMERCIO
	82.99.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche	COMMERCIO
	82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese	COMMERCIO
P ISTRUZIONE LIMITATAMENTE AI CODICI:	85.53	Attività delle scuole guida	COMMERCIO
Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE LIMITATAMENTE AI CODICI	88	Assistenza sociale non residenziale	COMMERCIO
R ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO DI E	90	Attività creative, artistiche e di intrattenimento	COMMERCIO
	91	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	COMMERCIO

DIVERTIMENTO LIMITATAMENTE AI CODICI	92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ecc.	COMMERCIO
	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	COMMERCIO
	93.1	Attività sportive	TURISMO
	93.21	Parchi divertimento e parchi tematici	TURISMO
	93.29.1	Discoteche, sale ballo night club e simili	COMMERCIO
	93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	TURISMO
	93.29.3	Sale giochi e biliardi	COMMERCIO
	93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	COMMERCIO
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente ai codici:	94.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro	COMMERCIO
	95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	COMMERCIO
	96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	INDUSTRIA
	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	COMMERCIO
	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	COMMERCIO
	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	TURISMO
	96.09	Attività dei servizi per la persona n.c.a.	COMMERCIO

ALLEGATO 9 – ULTERIORI INIZIATIVE ESCLUSE

1. Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 2021/1060, il FESR non sostiene spese a sostegno di una delocalizzazione (in conformità all'art. 14, par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014).

2. Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058, in ogni caso **il FESR non sostiene e quindi sono esclusi:**

- a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

Attività energetiche:

Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani).

Raffinerie di petrolio.

Cokerie.

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi:

Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

Industria dei prodotti minerali:

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Altre attività Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

I valori limite riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

- c. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

- i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- d. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- f. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

ALLEGATO 10 - TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti i dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Ai fini della trasparenza, si comunica che ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 e degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/13, i provvedimenti di concessione delle agevolazioni saranno pubblicati sui siti istituzionali della Provincia Autonoma di Trento e sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato come previsto da l. 234/2012, art. 52, D.M. 115/2017, art. 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Reg. (UE) 1060/2021, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) del Reg. (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.